



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica,
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.,

pronunzia

la presente

SENTENZA

nel proc. n. 5851/2024 RG
promosso da

Parte_1

con l'avv. Claudia Ranzato

attrice

contro

CP_1

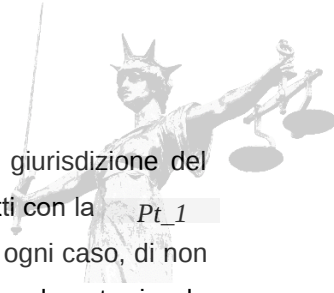
con l'avv. Andrea Signorini

convenuto

OGGETTO: contratto d'opera - inadempimento contrattuale

MOTIVAZIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 26.11.2024, la *Parte_1* conveniva in giudizio *CP_1* chiedendo dichiararsi risolti i contratti di subappalto in essere tra le parti per grave inadempimento del convenuto quale subappaltatore e, conseguentemente, condannarsi il medesimo a corrispondere all'attrice l'importo di € 90.000,00 quale risarcimento del danno; in via subordinata, la *Parte_1* chiedeva accertarsi e dichiararsi la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori e, di conseguenza, accertarsi il minor valore delle opere realizzate, nonché i danni derivanti dal ritardo e dalla mancata ultimazione delle stesse; infine, nell'ipotesi di accertamento dell'esistenza di un credito vantato dal convenuto, l'attrice chiedeva disporsi la compensazione di detto credito con il maggior credito dalla medesima vantato. L'attrice allegava come *CP_1* non avesse provveduto a realizzare le opere oggetto dei contratti di subappalto né nei termini previsti negli stessi, né a regola d'arte, rendendosi pertanto gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, parte attrice quantificava in € 80.000,00 circa i costi che la stessa avrebbe dovuto sostenere per la rimozione e il rifacimento delle opere che non erano state eseguite a regola d'arte (pavimentazioni con pendenze erranee, risetta parziale ed assente e finiture non a regola d'arte); in € 10.000,00 la penale che, per espressa previsione contrattuale, la convenuta era tenuta a corrispondere per il mancato rispetto delle date di ultimazione dei lavori e per aver abbandonato i cantieri senza autorizzazione.



Si costituiva in giudizio **CP_1**, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito in virtù della clausola arbitrale presente all'art. 12 dei contratti sottoscritti con la **Pt_1** [...] Allegava, inoltre, di aver svolto a regola d'arte le opere commissionate e, in ogni caso, di non aver ricevuto contestazione o denuncia alcuna nei termini di legge, essendovi stata, al contrario, da parte della **Parte_1** accettazione espressa o tacita delle opere eseguite da lui. Infine, **CP_1** lamentava il mancato integrale pagamento delle fatture emesse per i lavori svolti, per un totale pari a € 41.201,12. Chiedeva, dunque, in via preliminare accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione e/o di competenza di questo tribunale a favore del collegio arbitrale. In via principale di merito, chiedeva accertarsi che l'attrice si era resa inadempiente al pagamento delle fatture FE/29, FE/54, FE/81, FE/101 e, per l'effetto, condannarsi la medesima attrice al pagamento della somma di € 41.201,12 oltre accessori di legge.

2. Veniva fissata l'udienza del 26.6.2025 per la discussione e precisazione delle conclusioni in relazione alla sola questione preliminare sollevata dal convenuto.

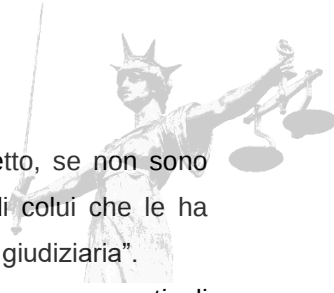
Al termine della discussione la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..

3. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta è meritevole di accoglimento.

Il convenuto **CP_1**, infatti, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice in virtù della clausola arbitrale presente all'art. 12 dei contratti sottoscritti con l'attrice **Parte_1** che così recita: *"Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Padova presso la Camera di Commercio di Padova e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questo adottato. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante il Foro competente di Padova"* (cfr. doc. 2, 3, 4, 5 attrice).

L'attrice ha replicato che la clausola in questione dovrebbe considerarsi inefficace in quanto non oggetto di specifica e separata approvazione per iscritto, come previsto dall'art. 1341, capoverso, c.c., a tenore del quale - come noto - le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti che stabiliscono clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Ed invero, sono state specificatamente e separatamente approvate per iscritto solo le clausole nn. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 14.

Ora, occorre premettere che l'attrice correttamente evoca gli artt. 1341 e 1342 c.c. nel caso di specie, atteso che i contratti stipulati dalle parti rientrano a pieno titolo nella categoria dei contratti cd. standard, o per adesione: trattasi, infatti, di contratti aventi identica struttura tra loro e contenenti le medesime clausole contrattuali, che sono predisposti unilateralmente dalla **Parte_1** come dalla stessa confermato anche in udienza, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere che la formazione del regolamento negoziale sia avvenuta in esito a trattativa tra le parti, riducendosi piuttosto il potere dell'altro contraente (nella specie **CP_1**) ad una mera accettazione o meno di detto schema.



Tuttavia, il menzionato art. 1341, capoverso, c.c., precisa che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte [...] clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.

Come suggerisce il tenore letterale della disposizione in esame, la norma persegue una *ratio* di tutela del contraente dotato di minor potere contrattuale. In particolare, la giurisprudenza evidenzia che l'inefficacia delle cd. clausole vessatorie di cui all'art. 1341, capoverso, c.c. sia funzionalmente volta a tutelare il contraente che subisca l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte dell'altra parte, e che si veda preclusa la possibilità di esplicitare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto, “con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente)” (Cass. civ. sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25914).

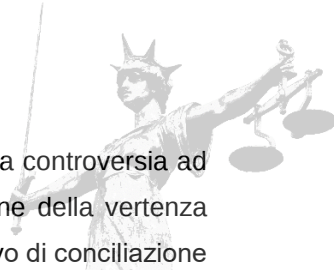
È evidente che nel caso *de quo* si esula dal perimetro applicativo dell'art. 1341, capoverso, c.c., atteso che è la stessa *Parte_1* a lamentare l'inefficacia/nullità, in virtù della mancata doppia sottoscrizione, di una clausola che essa stessa ha previsto nel momento in cui ha determinato (unilateralmente) il contenuto del contratto. Per l'effetto, non può e non deve operare a favore dell'attrice la tutela di cui all'art. 1341 c.c., che è dichiaratamente volta a tutelare il contraente che “subisce” l'applicazione del regolamento contrattuale, e in particolare le clausole per lui potenzialmente pregiudizievoli, e non certo colui che tali clausole predispone e decide di inserire nel contratto.

L'elencazione contenuta nell'art. 1341 c.c., del resto, è univocamente ritenuta dalla giurisprudenza di merito come tassativa, e l'applicabilità della norma non può estendersi ad ipotesi che esulino dalla *ratio* di tutela del contraente per adesione.

Viene in rilievo, peraltro, anche il divieto di *venire contra factum proprium*, che deriva dal più generale dovere di buona fede e correttezza nella stipulazione prima, e nell'esecuzione poi, del contratto e delle obbligazioni che da esso discendono. Il brocardo “*nemo potest venire contra factum proprium*” valorizza, infatti, i comportamenti coerenti e non contraddittori delle parti: la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza. Trattasi di un divieto che discende direttamente dall'art. 1175 c.c. e che ricorre ogniquale volta nell'esercitare un diritto si tengano più comportamenti, tutti legittimi, ma fra loro intrinsecamente contraddittori, ledendo l'affidamento ingenerato nella controparte (cfr. anche l'art. 157, secondo e terzo comma, c.p.c.).

A ben vedere, così è avvenuto nel caso di specie, atteso che la *Parte_1* ha dapprima scelto di inserire nel contratto, dalla stessa unilateralmente predisposto, una clausola compromissoria, e successivamente ha lamentato davanti a questo tribunale l'inefficacia della clausola stessa, denunciando la mancanza della doppia sottoscrizione e chiedendo che non venisse applicata.

Tanto considerato, deve concludersi nel senso della piena efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 12 dei contratti stipulati tra le parti.



Tale clausola, pur non potendosi definire arbitrale, in quanto non deferisce la controversia ad arbitri (né al fine dello svolgimento di un arbitrato rituale né al fine della definizione della vertenza mediante lodo contrattuale), bensì vincola le parti all'esperimento di un previo tentativo di conciliazione davanti alla Camera Arbitrale di Padova presso la Camera di Commercio di Padova, determina quale conseguenza l'inammissibilità delle domande formulate dall'attrice davanti a questo tribunale e, si badi, anche della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per evidenti ragioni di coerenza.

Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.

4. L'inammissibilità delle domande formulate da entrambe parti suggerisce la compensazione delle spese di lite.

P Q M

definitivamente pronunciando,

accoglie l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta;

dichiara l'inammissibilità delle domande formulate da parte attrice e della domanda riconvenzionale di parte convenuta.

Spese compensate.

Padova, 7 luglio 2025

Il giudice
dott. Roberto Beghini